



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. **11**

Del **26-02-2020**

Allegati n. ___

OGGETTO

APPROVAZIONE VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PIZZOLI ROBERTO	P	BOVOLENTA GIACOMO	A
MANTOVANI SILVANA	P	BOSCOLO SEBASTIANO	A
CREPALDI RAFFAELE	P	GIBIN LORENZO	P
MARCHESINI DIEGO	P	BELLAN CLAUDIO	A
BERTAGGIA TANIA	P	FERRARESE MICHELA	P
MARCHESINI GIORGIA	P	SIVIERO SILVIA	P
Tugnolo Virginio	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	A
FINOTTI JESSICA	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
SIVIERO SILVIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che essendo uscito dall'aula il consigliere Bovolenta Giacomo ed rientrato il consigliere Gibin Lorenzo, i presenti sono ora nr. 13.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Passiamo al punto successivo, che era il punto 7 che diventa il punto 5 di fatto. “Approvazione della variante n. 6 al piano degli interventi disciplina delle zone agricole”. Do la parola per l'esposizione all'Assessore Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Assessore all'Urbanistica - Grazie Sindaco. Questo è un provvedimento molto più complesso del precedente. Solo per fare un po' di memoria storica, è l'intervento che disciplina le zone agricole del Comune di Porto Tolle e che ha scongiurato la possibilità degli allevamenti di tipo industriale proposti qualche anno fa, e su cui è venuto a meno, proprio per l'adozione di questo provvedimento, è venuto meno l'interesse anche del proponente. Andiamo ad approvarlo però nei tempi della pubblicazione rispetto a quanto era stato votato all'unanimità, mi ricordo l'intervento del Consigliere Gibin che aveva fatto un plauso al lavoro fatto sia politicamente che tecnicamente da parte dei nostri uffici e da parte dei nostri professionisti che ci aiutano. Però, a differenza del punto precedente, su questo punto, come è consentito dalla norma, sono pervenute due osservazioni, che andranno votate separatamente. Le vedete tra l'altro nella documentazione che c'è agli atti, nella relazione che ha fatto il Dirigente del servizio. Sono due osservazioni, una richiesta dal signor Lagro Franco e Garbi Giulia, dove è molto complesso e molto dettagliata, che si esplica poi in diverse varie osservazioni, però in sintesi la richiesta finale a cui si vuole sottintendere con le varie osservazioni è quella di vietare - poi l'Architetto Lino De Battisti sarà più specifico e mi interromperà anche se dico delle inesattezze - la richiesta finale è quella di vietare su tutto il territorio comunale la possibilità di fare insediamenti di allevamenti di carattere intensivo. Diventa non accoglibile perché è la stessa motivazione che ci ha visto soccombenti poi al TAR nello strumento urbanistico che era stato provato precedentemente, che quindi ci ha comportato proprio a fare la variante n. 6 del piano degli interventi. La seconda osservazione invece è stata presentata in data 3 settembre 2019 dal geometra Gianluca Fattorini, perché nella variante avevamo deciso, su proposta della COSVA di Porto Tolle proprio come Cooperativa di produttori agricoli, della possibilità di normare all'interno della variante la possibilità di costruire sul territorio comunale, con determinati requisiti, i tunnel agricoli. Il geometra Fattorini chiede che vengano modificati i parametri dell'altezza massima netta dei tunnel, che noi avevamo previsto, perché avevamo fatto una ricognizione a livello di fornitura, che l'altezza massima sia elevata da 5,50 metri a 7,50 metri. E' motivato in quanto, scrive il geometra Fattorini, “molte volte detti tunnel vengono fruiti come ricovero di macchine agricole, la cui altezza è superiore ai 5,50 metri”. Allora lì abbiamo fatto un ragionamento e lo propongo, come ho già anticipato al Consigliere Gibin nella riunione dei Capigruppo, di distinguere le due cose: siccome nello strumento urbanistico distinguiamo due tipologie di intervento: una tipologia A, chiamiamola, che prevede la possibilità di installare i tunnel a livello stagionale, quindi per i 90 giorni dell'utilizzo del tunnel, con una semplice procedura di comunicazione all'ufficio urbanistica; e una tipologia B in cui, con un permesso di costruire vero e proprio, ma anche un piano aziendale asseverato da AVEPA, che è l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, possa rimanere fisso nel terreno di chi chiede di fare il tunnel agricolo. Allora abbiamo pensato di distinguere le due cose e di prevedere la possibilità, quindi accettare parzialmente l'osservazione presentata dal tecnico Fattorini, di prevedere per la parte temporanea la possibilità di elevare l'altezza a 7,50 metri come lui dice; invece per la parte stanziale, quella definitiva, una volta approvata con tutta la procedura prevista, mantenere i 5,50 metri, anche in virtù del fatto che viviamo in un territorio che ha molta vincolistica

di tipo ambientale, quindi vedersi tunnel agricoli di 2 metri ancora superiori rispetto ai 5,50 metri, che ci sembra già un buon compromesso, anche vista la media delle forniture che fanno le aziende specializzate, che si aggira più o meno sui 5,50 metri, mi sembrava che fosse una soluzione accettabile anche dal Consigliere Gibin, e quindi io do la parola per essere più preciso sicuramente di me all'Architetto Lino De Battisti e apro il dibattito.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Prego Architetto.

DE BATTISTI LINO – Architetto - Grazie Presidente e grazie Assessore. Faccio una piccolissima premessa. Se ben voi ricordate, la variante 6 scaturisce dalla necessità di limitare l'insediamento degli allevamenti che non hanno una loro funzionalità con il fondo rustico, e quindi detti tra parentesi intensivi/industriali. Nella variante n. 5 al piano degli interventi era stata adottata una variante, come ripeto al n. 5, in cui si vietava in tutto il territorio comunale l'insediamento di questi allevamenti zootecnici intensivi. Il proponente dell'allevamento oggetto del contenzioso aveva fatto ricorso al TAR e il TAR si era pronunciato dichiarando che il Comune non poteva assolutamente, in base alla legislazione vigente, ovvero sia la legge 11/2004, articolo 44, vietare in tutto il territorio comunale l'insediamento degli allevamenti industriali. Ecco che quindi, frutto di questa sentenza aveva anche dato nella stessa un'indicazione: aveva detto "nulla però vieta ai Comuni di andare a disciplinare per zone l'insediamento degli allevamenti industriali". Si è fatto un lavoro, l'ufficio tecnico ha cercato di fare un lavoro certosino, andando ad analizzare tutte quelle criticità ambientali, storiche, turistiche, di insediamento, di sviluppo, tutte quelle che l'ufficio è riuscito ad analizzare ed a prendere in considerazione, tale da ridurre al massimo l'insediamento di tutte quelle zone in cui vi sia la possibilità dell'insediamento. Quindi questo è stato lo scopo della variante n. 6. Il risultato personalmente ritengo sia stato accettabile, in quanto la quantificazione del territorio in cui obiettivamente l'insediamento è possibile, si è ridotto drasticamente rispetto all'intero territorio comunale. L'osservazione n. 1 uno del signor Lagro Franco e della signora Garbi Giulia, sostanzialmente dice "No, non mi va bene questa metodica. Io vorrei e propongo al Consiglio Comunale di ripristinare sostanzialmente la cassata variante n. 5, in cui in tutto il territorio comunale non sia possibile l'insediamento di allevamenti zootecnici". Con una serie di motivazioni, l'osservazione è abbastanza corposa, documentata, ma ha la caratteristica di fondo, ha il peccato veniale di fondo che è illegittimo, come già il TAR ha dato il suo parere nella variante n. 5. Quindi la fa una sub osservazione, in contrasto con il PAT, il quale PAT come azione strategica indicava la non possibilità di installare allevamenti intensivi ma, come ripeto, non come prescrizione, ma come azione strategica, l'illegittimità in quanto non è stata fatta la VINCA, ma la VINCA normalmente viene fatta ove vi sono degli insediamenti delle nuove aree che vanno a deturpare il paesaggio. Qui è solo una suddivisione del territorio con una norma, quindi la VINCA non era sotto il profilo legislativo necessaria. L'osservazione n. 3 dice "La ripartizione del territorio in ambiti omogenei del paesaggio", cioè dice che non è stato considerato sia l'aspetto del paesaggio, sia l'aspetto del paesaggio rurale; in realtà queste considerazioni sono state fatte tanto, tant'è vero che sono state analizzate tutte le indicazioni del PAT che andava a disciplinare tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, a vincolo rurale, a vincolo idrogeologico; tutti i vincoli che il Comune e il territorio di Porto Tolle ne ha ben a sufficienza. Poi vi è un'altra osservazione, e questa è un'osservazione di natura strategica; dice che gli allevamenti sono in contrasto con lo sviluppo turistico. E' perfettamente vero questo, ma lo sviluppo turistico non è l'unico sviluppo che la legge regionale indica, ma indica anche lo sviluppo del territorio rurale e conseguentemente consente legittimamente di andare a suddividere il territorio e di consentire questi allevamenti. Su questo aspetto posso concordare che, e l'ho già dichiarato in sede di adozione, che gli allevamenti industriali dovrebbero andare in apposite aree a carattere industriale, ma fin quando la legge regionale lo consente, il Comune di Porto Tolle come tutti i Comuni del Veneto si devono adeguare. Poi vi è un'altra osservazione, la carenza della VAS, valutazione ambientale strategica. Mi rifaccio a quanto detto sulla VINCA, ovverosia non essendoci previste nuove aree di espansione, ma solo una suddivisione di aree con la relativa normativa, non è necessaria. Ultima osservazione: non sono

stati presi in considerazione gli aspetti igienico sanitari derivanti dall' insediamento, dimenticandosi l'osservante che qualsiasi allevamento, per essere autorizzato dal Comune, deve avere idoneo permesso dall'Ente di tutela, ovverosia l'ULSS. Conseguentemente l'Ente di tutela che fa riferimento l'insediamento con relativo permesso di costruire non è il Comune ma è l'ULSS. Quindi sotto questi aspetti non sono pertinenti in quanto argomentano, magari sotto il profilo teorico, una volontà di salvaguardare il territorio rurale, il territorio paesaggistico, il territorio con una sua finalità turistica, ma sotto il profilo legislativo questa osservazione non è accoglibile tecnicamente.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Riprendo in mano il Consiglio. C'è l'intervento del Consigliere di opposizione Gibin, prego.

GIBIN VALERIO – Consigliere Minoranza - Da un punto di vista tecnico, penso che sia stato ampiamente articolato l'ordine del giorno da parte dell'Architetto De Battisti. Anche qua si era discusso e si era già condiviso l'adozione della variante. Voglio fare una riflessione su quello che era stato un attimino il percorso che ha portato a questa variante. Io ho vissuto, allora ero Assessore, la vicenda che ha citato prima l'Assessore Crepaldi dei progetti di insediamento dei polli nel territorio del nostro Comune, mi pare 2016-17, adesso non ricordo più bene la data, e là devo dire che ho assistito a quello che ho ritenuto essere un vuoto normativo che di fatto espropriava l'Amministrazione di una potestà nel decidere il proprio futuro sul proprio territorio, nel senso che là la possibilità di decidere l'insediamento di questi insediamenti, fra virgolette mostruosi, veniva deciso al di fuori del Comune di Porto Tolle in sede provinciale, senza che l'Amministrazione si potesse esprimere e quindi dare un giudizio, ma soprattutto decidere qual è il futuro per la propria comunità, per i propri figli. E quindi questa l'ho vissuta proprio come una mancanza di potestà su scelte strategiche. Questa vicenda ci ha portato a porre rimedio a questo vuoto normativo da me riscontrato, che ha portato alla variante n. 5. Naturalmente li abbiamo adottato in variante su quelli che erano stati gli indirizzi che i tecnici avevano dato, che erano quelli un attimino di ridare capacità decisionale all'Amministrazione su scelte importanti, scelte di sviluppo del territorio, delle attività produttive, quindi sicuramente strategiche. Di fronte a quello che è stato il ricorso della ditta insediatrice progettista di questi insediamenti di polli, evidentemente l'Amministrazione è stata cassata, e quindi ha perso il confronto in sede giudiziale, e quindi dopo l'Amministrazione nuova ha proposto questa nuova variante, che naturalmente non poteva, come ha detto prima l'Assessore Crepaldi, che essere condivisa nel momento in cui i principi adottati andavano nella stessa direzione: quella di ridare capacità decisionale all'Amministrazione governa su quelle che sono scelte importanti per il proprio sviluppo, quelle che sono le direzioni e gli indirizzi per il proprio sviluppo urbanistico ed Economico. E quindi sicuramente è stata condivisa allora, viene condivisa tutt'ora, come condiviso è anche l'approccio che ha detto prima l'Assessore Crepaldi per quanto riguarda le osservazioni fatte. E' evidente che la prima richiesta, quella di inibire tutti quanti gli insediamenti all'interno nel nostro territorio è stata già soggetta a parere da parte dell'Autorità Giudiziaria, e quindi ha già espresso che non è sostenibile. Quindi di fronte a tale atto, credo che non ci si possa che adeguare. Per quanto riguarda invece la seconda osservazione, quella che riguarda l'insediamento dei tunnel agricoli, anche qua penso di condividere quello che è l'approccio proposto da parte dell'Assessore Crepaldi. E' evidente che viviamo in un territorio sicuramente straordinario, che presenta tantissimi vincoli, e quindi questo territorio straordinario merita determinati interventi che siano rispettosi dell'ambiente. Io credo che la proposta fatta di autorizzare i tunnel fino a un'altezza di 5 metri con autorizzazione temporanea che dura 90 giorni, va nel rispetto di quello che è l'ambiente, non va a esprimere danno o causare particolari danni dal momento in cui si tratta di una struttura temporanea, in utilizzo credo alla conduzione del fondo; e quando questo intervento assume caratteri più rilevanti nelle caratteristiche geometriche - qua la proposta era quella di portare l'altezza del tunnel a 7,5 metri - io credo che sia così condivisibile la proposta fatta di far autorizzare il progetto da quelli che sono bene o male i soggetti controllori, e quindi sicuramente essere soggetto al piano aziendale per quanto riguarda l'autorizzazione edilizia e, nel caso in cui sia soggetto il nostro territorio a vincolo paesaggistico, anche dell'autorizzazione

paesaggistica, che ci dà anche la garanzia che il progetto proposto sia rispettoso delle caratteristiche del contesto e si inserisca al suo interno in maniera organica ed armonica. Quindi, come anticipato ieri sera in sede di riunione dei Capogruppo, mi sento di condividere a nome del gruppo la proposta fatta dall'Assessore Crepaldi e quindi voteremo con la maggioranza per quanto riguarda le due osservazioni fatte dai privati.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Io ringrazio il consigliere Gibin. Qualcun altro intende parlare?

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Presidente, l'Architetto chiede la parola.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Prego Architetto.

DE BATTISTI LINO – Architetto - A precisazione, i tunnel temporanei possono andare fino a 7,50 metri, perché sono naturalmente dopo 90 giorni; quelli fissi sono quelli che rimangono a 5,50 metri. Questa è la precisazione.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Metto in votazione il punto n. 5 "Approvazione della variante n. 6 al piano degli interventi disciplina delle zone agricole". Chi è d'accordo alzi la mano. E' votato all'unanimità. Manca il Consigliere Bovolenta. Salutiamo l'Architetto De Battisti.

DE BATTISTI LINO – Architetto - Buona continuazione.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Raffaele Crepaldi e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale, a seguito del consenso unanime della conferenza dei servizi, con propria deliberazione n. 1163 del 25.6.2012 ha ratificato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle, pubblicazione sul BUR n. 56 del 17.7.2012;
- La prima variante al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 29.9.2016 che ha sviluppato il tematismo della pesca professionale, sportiva e del turismo delle acque interne.
- La seconda variante al Piano degli Interventi è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.4.2017 per il tematismo turistico-residenziale.
- La terza variante al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 47 del 29.7.2017 relativamente al piano delle alienazioni.
- La quarta variante al Piano degli Interventi è stata approvata con delibera di C.C. n. 11 del 12.2.2018 che ha previsto la modifica art. 71 delle NTO (norma che disciplina le zone agricole). Il provvedimento del TAR Veneto n. 209/2018 REG. PROV. CAU del 7.6.2018 pubblicato in data 8.6.2018 annulla e sospende l'efficacia di detta adozione;
- La quinta variante al PI è stata approvata con delibera di C.C. n. 48 del 27.9.2018 che ha previsto la declassificazione di aree edificabili in aree senza potenzialità edificatorie (variante verde).
- Con deliberazione n. 70 del 22.11.2018 il Consiglio Comunale ha preso atto della illustrazione del documento programmatico che il Sindaco ha redatto al fine di definire le strategie di pianificazione del territorio comunale;

- Con deliberazione n. 13 del 28.3.2019 è stata adottata la variante n. 6 al PI che ha disciplinato le zone agricole;
- Con deliberazione n. 48 del 31.7.2019 è stata adottata la variante al PAT in base alla L.R. 14/2017 (contenimento del consumo del suolo);
- Con deliberazione di C.C. n. 73 del 18.12.2019 è stata adottata la variante n. 7 al Piano degli interventi.

ACCERTATO che il documento programmatico del Sindaco succitato, indica quali siano le strategie di pianificazione per la redazione della variante n. 6 al Piano degli Interventi.

DATO ATTO che in attuazione delle finalità di concertazione e partecipazione, in ottemperanza all'art. 18 – c. 2 della L.R. n. 11/04 s.m.i., ha promosso un incontro di concertazione in data 30.01.2019 per la presentazione della sesta variante al Piano Interventi (P.I.), dandone ampia pubblicità tramite inviti diretti, con l'obiettivo di concorrere alla definizione delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;

RILEVATO che:

- la delibera di C.C. n. 13 del 28.3.2019 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line dal giorno 9.4.2019 al giorno 24.4.2019 per 15 giorni consecutivi;
- la variante n. 6 al Piano degli Interventi è stata depositata in data 19.4.2019 in libera visione al pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale per una durata di 30 giorni ed è stata pubblicata in libera visione al pubblico sul sito web del Comune nella pagina "Atti on-line", sezione "Delibere" e nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezione "Pianificazione e governo del territorio";

PRESO ATTO che:

nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute note/osservazioni.

PRESO ATTO che:

dopo la scadenza per la presentazione delle osservazioni sono pervenute le seguenti proposte/osservazioni:

Osservazione n. 1 pervenuta in data 18.6.2019 Prot. n. 8768

Osservazione n. 2 pervenuta in data 3.9.2019 Prot. n. 12774

VISTE le controdeduzioni tecniche alle osservazioni alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegate al presente atto;

RITENUTO secondo quanto indicato dal professionista ing. Andrea Portieri, sotto il profilo tecnico, di procedere all'accoglimento o meno delle osservazioni presentate;

DATO ATTO che l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:

"Gli amministratori di cui all'art. 78, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;"

RITENUTO di dover procedere all'espressione del parere con le controdeduzioni dell'Amministrazione comunale, in merito alle osservazioni presentate per l'approvazione della sesta variante al Piano degli Interventi sopra citato;

POSTO ai voti l'accoglimento dell'osservazione n° 1 pervenuta in data 18.6.2019 prot. 8768 della ditta Lagro Franco e Garbi Giulia, articolata in n. 8 punti come di seguito elencati, aventi per oggetto: Osservazione n. 1 - "Contrasto della variante n. 6 al P.I. con il divieto di realizzare allevamenti zootecnico-intensivi sul territorio agricolo", Osservazione n. 2 - "Illegittimità della variante per mancanza di valutazione di incidenza (VInCA)", Osservazione n. 3 - "Ripartizione del territorio comunale in ambiti omogenei del paesaggio", Osservazione n. 4 - "Analisi carente del paesaggio rurale", Osservazione n. 5 - "Vincoli e tutele rilevanti ai fini della redazione delle tavole di analisi", Osservazione n. 6 - "Incompatibilità degli allevamenti zootecnici intensivi con lo sviluppo turistico", Osservazione n. 7 - "Allevamenti zootecnici intensivi e V.A.S.", Osservazione n. 8 - "Aviaria ed aspetto sanitario";

POSTO ai voti l'accoglimento dell'osservazione n° 2 pervenuta in data 3.9.2019 prot. 12774 della ditta Fattorini Geom. Gianluca, avente per oggetto: "Proposta di modifica dell'art. 71, comma 5, lettera d) Bis - Tunnel Agricoli, relativamente all'altezza massima consentita";

Il Consiglio con voti: favorevoli n° __, contrari n° __, astenuti n° __

Accoglie/ non accoglie/ accoglie parzialmente l'osservazione n° 1 pervenuta in data 18.6.2019 prot. 8768 della ditta Lagro Franco e Garbi Giulia;

Il Consiglio con voti: favorevoli n° __, contrari n° __, astenuti n° __

Accoglie/ non accoglie/ accoglie parzialmente l'osservazione n° 2 pervenuta in data 3.9.2019 prot. 12774 della ditta Fattorini Geom. Gianluca;

PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI), trasmessa all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo e al Consorzio di Bonifica Delta del Po;

PRESO ATTO della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) ai sensi della DGR n. 1400 del 2017;

PRESO ATTO della dichiarazione di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VERIFICATO che ai sensi della L.R. 14/2017 e successivo DGR 668/2018, la presente variante n. 6 al PI è conforme alla L.R. 14/2017 ed alla delibera di adeguamento, in quanto non contempla consumo del suolo, ma si limita a normare le zone agricole senza previsioni di espansioni;

VISTI gli elaborati aventi per oggetto "Variante n. 6 al Piano degli Interventi" predisposti dall' Ing. Andrea Portieri, di seguito elencati:

- ELABORATI DI ANALISI:
- Elaborato 01 analisi vincoli, tutele, fragilità e programmazione - scala 1:25.000;
- Elaborato 02 analisi vincoli, tutele, fragilità e programmazione su ortofoto - scala 1:25.000;

- ELABORATI DI PROGETTO:
- Elaborato 03 zonizzazione delle aree agricole - scala 1:25.000;
- Elaborato 04 zonizzazione delle aree agricole su orto-foto - scala 1:25.000 (con valore meramente indicativo);
- Elaborato 05 Norme Tecniche Operative;
- Elaborato 06 Relazione programmatica;
- VInCA - Allegato E DGR n. 1400 del 29.8.2017 e Relazione tecnica;

- Dichiarazione di non di Assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione di invarianza idraulica;

VALUTATO che il contenuto della variante in esame è corrispondente agli obiettivi del documento programmatico e dei successivi indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

VISTO gli Atti di Indirizzo, ai sensi dell'art. 50 della succitata L.R. n. 11/04 ss.mm.ii., approvati con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n.ro 3178 in data 8 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO le Deliberazioni n. 3637 del 13 dicembre 2002 e n. 2948 del 06 ottobre 2009, con le quali la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica (V.C.I.)

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione della Variante n. 6 al Primo Piano degli Interventi del Comune di Porto Tolle ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11;

Tutto ciò premesso

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTI gli atti di indirizzo dell'art. 50 della citata L.R. 11/2004;

VISTA la DGRV n. 856 del 15 maggio 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 e successivo DGRV n. 668/2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti (assente Bovolenta):

DELIBERA

1. Di approvare la "Variante n. 6 al Piano degli Interventi" del Comune di Porto Tolle predisposta dall'ing. Andrea portieri, come composta dai seguenti elaborati:

- ELABORATI DI ANALISI:
 - Elaborato 01 analisi vincoli, tutele, fragilità e programmazione – scala 1:25.000;
 - Elaborato 02 analisi vincoli, tutele, fragilità e programmazione su ortofoto – scala 1:25.000;
- ELABORATI DI PROGETTO:
 - Elaborato 03 zonizzazione delle aree agricole - scala 1:25.000;
 - Elaborato 04 zonizzazione delle aree agricole su orto-foto – scala 1:25.000 (con valore meramente indicativo);
 - Elaborato 05 Norme Tecniche Operative;
 - Elaborato 06 Relazione programmatica;
 - Vinca – Allegato E DGR n. 1400 del 29.8.2017 e Relazione tecnica;
 - Dichiarazione di non di Assoggettabilità alla VAS;

– Asseverazione di invarianza idraulica;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge Regionale n. 11/2004, il piano approvato con la presente deliberazione diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune previo invio alla regione Veneto del quadro conoscitivo e delle banche dati aggiornate;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio – Area Tecnica, di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento apportando le conseguenti variazioni e adeguamenti cartografici e normativi degli elaborati derivanti dall'approvazione delle osservazioni accolte;

4. Di dare atto che il piano approvato sarà depositato presso la sede municipale, a disposizione del pubblico per la libera consultazione, sarà pubblicato sul sito internet comunale, e sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 5° dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la libera consultazione;

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-02-20

Il Responsabile del
servizio
F.to Portieri Andrea

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Relazione di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

NON DOVUTO: in quanto, allo stato attuale della programmazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 21-02-20

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. 11

Del 26-02-2020

Allegati n. __

OGGETTO

**APPROVAZIONE VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 609

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18-03-2020 al 02-04-2020 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-03-2020 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)